

**COMUNE di CANICATTI'**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 21

Seduta del

28 MAR. 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:**

"RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. E) D.LGS N. 267/00 PARCELLA AVV. CARBONARO - CONTROVERSIA PUMA MARIANNA, PUMA LUISA, PUMA PIETRO E PUMA GIUSEPPINA (EREDI DRAGO CROCFISSA) C/COMUNE DI CANICATTI' E ALBANESE SALVATORE (R.G.N. 6/2006 TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE DISTACCATA DI CANICATTI' (ARGOMENTO RINVIATO CC DEL 22 MARZO 2017)

L'anno duemilaDICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica - in sessione ordinaria - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^a Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 22,20 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio		X	Lo Giudice Maria	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Parla Rita		X
Palermo Umberto		X	Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico	X		Carusotto Salvatore		X
Salvaggio Luigi		X	Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero		X	Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe		X
Di Fazio Giangaspere		X	Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe	X		Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta		X

PRESENTI N.ro 14

ASSENTI N.ro 10

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed invita i Consiglieri alla trattazione del punto VIII iscritto all'ordine del giorno "Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera E) D. Lgs n. 267/2000. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro – Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro e Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) c/Comune di Canicatti e Albanese Salvatore (R.G. n. 6/2006 Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicatti)", trasmessa giusta nota prot. n. 9573 del 07/03/2017, proponente Ufficio Avvocatura. .

Intervento del Funzionario Avvocato L. Vaccaro:

Precisa che questo debito, ha origine dalla presentazione di una parcella per competenze legali da parte dell'Avvocato Giuseppe Carbonaro, che ha ricevuto un incarico fiduciario, dal Comune di Canicatti, per difendere l'Ente in una causa di risarcimento danni promossa, innanzi al Tribunale di Agrigento, dagli eredi del dipendente comunale Puma Salvatore che è deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro. Successivamente il giudizio si è concluso con una sentenza che ha condannato in solido sia il Comune di Canicatti, che il Signor Albanese Salvatore dipendente comunale, ritenuto responsabile di questo infortunio, al pagamento di una somma a titolo risarcimento danni nei confronti degli eredi del Signor Puma. Pertanto il debito fuori bilancio da riconoscere per pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. G. Carbonaro è dell'importo complessivo di € 8.126,99.

Intervento del Consiglio G. Rubino:

In qualità di Vice Presidente della Commissione dà lettura del relativo parere espresso.

Intervento del Consigliere D. Licata:

Ritiene che questo debito fuori bilancio, che si protrae ormai da diversi anni, non solo presenti dei profili di illegittimità ma addirittura si chiede ai Consiglieri di assumersi la responsabilità di un debito che, ovviamente, non gli appartiene come non appartiene neanche a questa Amministrazione Comunale. Desidera a questo punto capire meglio come si arriva a questo debito, anche se rimane della convinzione che una maggiore spesa derivante dagli incarichi legali, non implica automaticamente un debito fuori bilancio, tesi avvalorata dalla Sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, che esaminando un qualcosa di molto simile a questo debito, ha sostenuto il principio generale secondo cui l'Ente, deve compiutamente determinare, nelle fasi del procedimento, l'importo del compenso avuto a soggetto terzo, per evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spese inizialmente assunto. Ricorda a se stesso che, in precedenti occasioni di discussione di questo punto, ai fini dell'approvazione, è stata chiesta una lunga e articolata relazione all'Ufficio Avvocatura, peraltro mai pervenuta, che spiegasse i motivi del mancato pagamento nei tempi opportuni e l'iter procedurale del debito. Desidera chiarito anche il concetto è che ci si trova dinanzi ad un debito che non è con sentenza esecutiva, quindi vorrebbe capire, secondo quale riferimento normativo, il Consiglio Comunale dovrebbe procedere alla sua approvazione in assenza del bilancio. In tal senso vorrebbe evidenziare che il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014 n. 126, recita chiaramente che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 Dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto del principio applicato quindi nel corso della gestione provvisoria, nella quale si trova attualmente l'Ente, può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Annuncia, pertanto, che da questo momento si astiene dalla discussione e dalla votazione, e si augura che il Consiglio Comunale non si assuma delle responsabilità che non gli competono, ma soprattutto invita chi di competenza a non mettere il Consiglio Comunale in difficoltà, perché se c'è una normativa che impedisce di votare dei debiti fuori bilancio in una fase di bilancio preventivo, chiedere al Consiglio Comunale di esprimersi su un debito fuori bilancio che non ha le caratteristiche, non ha i profili di legittimità, gli pare piuttosto eccessivo. Conclude rivolgendosi al Segretario al quale chiede ufficialmente che questo debito, qualora il Consiglio Comunale non lo votasse, la prossima volta arrivasse in aula ben emendato, accompagnato da una relazione dettagliata da parte dell'Ufficio Avvocatura.

Intervento della Resp. P.O. N. 2 Direzione II Servizi Finanziari D.ssa C. Meli:

Interviene per esprimersi solo per la parte contabile e per chiarire che la nuova procedura contabile stabilisce che per i debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera E, si può scegliere o l'integrazione dell'impegno o la procedura classica del riconoscimento, perché la lettera E non può essere cassata dalla Corte dei Conti, quindi il testo del Decreto Legislativo N.267/2000 proprio quello dei debiti fuori bilancio, è in vigore. Relativamente alla sentenza della Corte dei Conti sull'esercizio provvisorio, riferisce che ha studiato profondamente il problema e la possibilità di riconoscere i debiti in assenza di bilancio, quando già lo scorso esercizio finanziario questo debito era pervenuto in Consiglio Comunale. Precisa che il regime di armonizzazione contabile, entrato in vigore, per quanto attiene il Comune di Canicatti, il 1 Gennaio 2016, dà la possibilità agli Enti di riconoscere in esercizio provvisorio anche i debiti ai sensi della lettera E, perché l'esercizio provvisorio è autorizzatorio nei limiti dei dodicesimi di bilancio. Chiarisce che l'Ente entra in gestione necessaria il 1 di Aprile, quando non c'è l'autorizzazione dal decreto ministeriale alla spesa in dodicesimi. Sottolinea che esistono altre sentenze con le quali chiaramente, la Corte dei Conti fa un passo indietro sulle sentenze esecutive, affermando che anche in gestione necessaria le sentenze esecutive possono essere riconosciute dal Consiglio Comunale, proprio perché rientrano nella fattispecie previste dall'art. 163 del Tuel, che sono le obbligazioni scaturenti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Spiega che questa distinzione scaturisce dal fatto che dal 1 gennaio 2016 è autorizzatorio un nuovo sistema di regole sull'esercizio provvisorio, non è più autorizzatorio il bilancio dell'anno precedente, quindi i dodicesimi di bilancio vengono autorizzati nei limiti degli stanziamenti di competenza e non dell'esercizio precedente, infatti quando il Consiglio Comunale approva un bilancio, non approva più la competenza annuale, ma approva un bilancio triennale, quindi autorizzatorio è il bilancio approvato sul piano triennale, non più annuale. Fa rilevare che fino al 31 Dicembre 2015, la lettera E in esercizio provvisorio non poteva essere riconosciuta, ma adesso le norme sono cambiate, si può autorizzare qualsiasi tipologia di norma, purché rientri nei limiti dei dodicesimi e nei limiti degli accertamenti di entrata, perché gli impegni sono autorizzatori anche dei limiti, degli accertamenti di entrata e nelle disponibilità di cassa dell'Ente. Informa che sono entrate in vigore norme restrittive per quanto riguarda la cassa e l'equilibrio di bilancio perché, oltre ad essere prevista la spesa, è necessario un correlato accertamento di entrata o comunque questo sistema di equilibrio deve essere mantenuto. Conclude asserendo che, nel caso in questione, la presentazione di un eventuale decreto ingiuntivo, da parte dell'Avvocato, potrebbe produrre danni all'Ente, ecco perché ha espresso parere contabile favorevole insieme all'Organo di Revisione.

Intervento del Presidente del Consiglio Avv. A. Tedesco:

Pone un quesito alla Dott.ssa Meli riguardo alla scorsa seduta di Consiglio quando il debito è stato deliberato negativamente, se la fattispecie era diversa e se si era in esercizio provvisorio o in gestione necessaria.

Intervento della Resp. P.O. N. 2 Direzione II Servizi Finanziari D.ssa C. Meli:

Precisa che in quella circostanza il problema non era stato chiarito e quindi effettivamente in quella seduta non andava approvato, adesso la situazione è cambiata, anche perché il chiarimento è intervenuto proprio recentemente.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Dopo i chiarimenti forniti dalla Dott.ssa Meli dal punto di vista legislativo, ricorda a se stesso che la responsabilità del Consiglio Comunale si ha quando il Consiglio delibera producendo un danno al Comune, quindi si può produrre il danno o deliberando positivamente il pagamento di un debito che non andava deliberato in tal senso, o anche deliberando negativamente un debito che invece andava approvato. Quindi si rende necessario chiedersi se questa attività dell'Avv. Carbonaro, al di là dei riferimenti legislativi, ha prodotto un'utilità al Comune, perché se così fosse, anche a votare favorevolmente, non si procurerebbe nessun danno.

Intervento del Funzionario Avvocato L. Vaccaro:

In merito dichiara che intanto nella proposta viene spiegato, si relaziona su quella che è stata anche l'attività professionale svolta dall'Avv. Carbonaro che si è costituito nell'interesse dell'Ente, tanto è vero che c'è stata una condanna in solido, tra l'altro il Responsabile del procedimento che ha

istruito la pratica, ha esaminato tutti gli atti processuali posti in essere, nonché i verbali di udienza, i diritti e gli onorari che sono stati applicati, ed è stato riscontrato che le attività sono state effettivamente espletate dall'Avvocato, per cui è chiaro che c'è stata un'utilità per l'Ente e in ogni caso bisogna tener conto anche che l'Avvocato Carbonaro ha applicato i minimi della tariffa professionale che allora vigeva, non solo, ha anche ridotto in parte questi diritti, e, in quanto Avvocato dell'Ente, vuole rappresentare, inoltre, che il Consiglio è libero di prendere le decisioni che vuole, però è anche vero che nel momento in cui il debito non verrà approvato, l'Avv. Carbonaro, presenterà un ricorso per decreto ingiuntivo e a quel punto si avrà un titolo esecutivo con aumentato, maggiorato di spese, senza la riduzione probabilmente, si dovrà anche pagare la tassa di registrazione della sentenza e poi riconoscere questo debito da titolo esecutivo, però con un incremento di somme a carico dell'Ente.

Intervento del Consigliere D. Licata:

Come ha detto precedentemente, si astiene dalla votazione e quindi anche dal resto del dibattito.

N.B. Si allontana dall'aula il Consigliere D. Licata quindi i presenti risultano N. 13/24.

Il Presidente del Consiglio, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti il punto ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale del punto VIII iscritto all'ordine del giorno "Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera E) D. Lgs n. 267/2000. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro – Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro e Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) c/Comune di Canicattì e Albanese Salvatore (R.G. n. 6/2006 Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicattì)"**, trasmessa giusta nota prot. n. 9573 del 07/03/2017, proponente Ufficio Avvocatura, che dà il seguente risultato:

Presenti N. 11 Consiglieri Comunali: C. Muratore - F. Fabio - G. Rubino - F. Cipollina - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi.

Assenti N. 13 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - L. Salvaggio - G. Di Fazio - I. Trupia - G. Alaimo - M. Lo Giudice - R. Parla - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore N. 9 Consiglieri Comunali: C. Muratore - F. Cipollina - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi.

Astenuti N. 2 Consiglieri Comunali: F. Falcone - G. Rubino.

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di Approvare la "Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera E) D. Lgs n. 267/2000. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro – Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro e Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) c/Comune di Canicattì e Albanese Salvatore (R.G. n. 6/2006 Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicattì)"**, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

N.B. Della presente seduta consiliare esiste resoconto integrale stenotipico.

C.C. 28/3/2017

A4

28



COMUNE DI CANICATTI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVOCATURA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro – Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro, Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) c/ Comune di Canicatti e Albanese Salvatore (R.G. n. 6/2006 Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che
 - La presente proposta corredata dai prescritti pareri, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio Comunale in data 07/10/2016, prot. n. 42324, con l'allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e che nella seduta del 17/11/2016, con Deliberazione n. 61, non è stata approvata, comunicata all'Avv. Giuseppe Carbonaro con nota del 21/12/2016, prot. n. 54360, alla quale riscontra in data 26/01/2017, con nota assunta al prot. n. 3189, precisando *“Rimango in attesa di Suo certo e pronto riscontro prima di dare corso alle opportune azioni tese al recupero del mio credito professionale”*
 - Ritenuto opportuno riformulare la stessa proposta al fine di evitare danni patrimoniali all'Ente, si ribadisce quanto segue:
 - In data 03/09/1985 il dipendente comunale, Puma Salvatore, è deceduto in seguito all'ingestione accidentale di un disinfettante; la Polizia Giudiziaria, in seguito agli accertamenti eseguiti, ha tratto in giudizio il dipendente comunale Albanese Salvatore, quale sorvegliante nel servizio di nettezza urbana e responsabile dei lavori di disinfestazione, per rispondere di omicidio colposo in danno del Sig. Puma Salvatore, in quanto ritenuto colpevole di negligenza ed inosservanza di specifiche norme antinfortunistiche, (in particolare aveva ommesso di apporre sulla bottiglia in cui aveva versato il disinfettante, i necessari contrassegni atti a rendere nota la pericolosità del contenuto, causando la morte di Puma che lo aveva scambiato per birra). Con sentenza n. 79/1992 il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto il Sig. Albanese colpevole del reato ascrittogli e condannato a sei mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della Sig.^{ra} Drago Crocifissa, moglie di Puma, costituita parte civile; avverso la predetta sentenza Albanese ha proposto impugnazione innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta che, con sentenza n. 433/1997 ha confermato la sentenza impugnata, mentre la Corte di Cassazione, in seguito a ricorso proposto da Albanese, con sentenza n. 1316/1999, ha ritenuto estinto il reato per prescrizione e rinviato per gli effetti civili la causa al giudice civile competente;

➤ In data 09/05/2002, la Sig.^{ra} Drago Crocifissa ha notificato al Comune di Canicattì atto di citazione, assunto al prot. n. 16209, a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Caltanissetta, al fine di chiederne la condanna in solido con Albanese, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; giudizio che si è definito con sentenza n. 162/2005 con la quale il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e per materia “...sussistendo la competenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Agrigento...”;

➤ In data 12/07/2005, assunto al prot. n. 21061 viene notificato ricorso all’UPLMO di Agrigento, con il quale la Sig.^{ra} Drago Crocifissa, ha esperito il prescritto tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l’eventuale riassunzione del giudizio, in caso di esito negativo, dinanzi al giudice competente; in pendenza del giudizio, a seguito di diversi rinvii, in data 03/10/2005, prot. n. 28658, è stato notificato ricorso per riassunzione davanti al Giudice del Lavoro di Agrigento ex art. 50 c.p.c.; l’Avv. Giuseppe Carbonaro n.q. di consulente legale, con nota del 29/12/2005, relaziona comunicando che in seguito “ai colloqui intrattenuti con la Commissione Straordinaria, nella persona del Dott. Ferrante, si ritiene utile oltre che necessaria, la costituzione in giudizio al fine di far valutare le ragioni dell’Ente”;

➤ Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 3 del 12/01/2006, avente ad oggetto: “Nomina legale per opposizione all’atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale di Agrigento – sez. lavoro – della Sig.^{ra} Drago Crocifissa. R.G. n. 2045/2005”, è stato conferito incarico all’Avv. Giuseppe Carbonaro per proporre opposizione avverso l’atto di citazione in riassunzione predetto, precisando che al legale nominato sarebbero stati corrisposti “diritti e onorari relativi all’attività prestata, nel limite minimo delle tariffe forensi vigenti”, che si allega sub lett. a);

➤ Rilevato che con la predetta Deliberazione n. 3/2005 è stato dato mandato al Dirigente AA.GG di impegnare la presuntiva somma di € 2.500,00 al Cap. 310 denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”, somma impegnata con D.D. n. 150/2006, (Imp. n. 173 del 27/01/2006), importo ancora disponibile, che si allega sub lett. b);

➤ Osservato che detto procedimento si è definito con sentenza n. 129/2009 del Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì, con la quale il Giudice Diego Ragozini, ha dichiarato Albanese Salvatore responsabile in concorso del Comune di Canicattì e ha condannato in solido i convenuti al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si allega sub lett. c) per costituirne parte integrante e sostanziale;

➤ Dato atto che l’Avv. Giuseppe Carbonaro, con nota prot. n. 13700/2016 ha trasmesso per la liquidazione, a saldo, nota spese analitica per le competenze maturate per l’attività svolta in favore dell’Ente nel giudizio de quo, per un importo di € 12.014,42 (dalla nota è stata scorporata la somma da liquidare per la procedura conciliativa, non oggetto di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in quanto la spesa per l’attività svolta è stata regolarmente impegnata), mentre con successiva nota assunta al prot. n. 26114/2016, ha evidenziato la riduzione dei diritti maturati per l’attività giudiziaria, “venendo incontro alle sue indicazioni e solo per spirito conciliativo, vado a ridurre il totale, fissato in € 2.972,00 rideterminandolo, forfetariamente in € 2.000,00”, per un importo totale di € 10.626,99, che si allega sub lett. c);

➤ Vista la nota prot. n. 37333 trasmessa in data 06/09/2016, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzia una rinuncia parziale della tariffa applicata,

alla quale riscontra con nota del 12/09/2016, assunta al prot. n. 38169, comunicando di non poter accogliere la richiesta, che si allega sub lett. f – g);

- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991;

- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere dal professionista incaricato;

- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;

- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa sub lett. f) per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Visti e richiamati:

1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "*Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio*";

- Visto il vigente Regolamento di contabilità

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Giuseppe Carbonaro nella controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro, Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) c/ Comune di Canicattì e Albanese Salvatore (R.G. n. 6/2006 Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì)" per un importo complessivo di € 8.126,99;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 8.126,99, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I – Missione 1 – Programma 2 – Macro 10 del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)

7 9 FEB. 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.^{ssa} Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica


9 FEB. 2017

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo


In ordine alla regolarità contabile

23-7-2017

Il Direttore- Servizi Finanziari P.O.2
Dott.^{ssa} Carmela Meli



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Calogero Muratore



IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Domenico Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario